

**FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E  
PATTINAGGIO**

***REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA E DISCIPLINA***

**Approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con delibera n.481 del 24  
ottobre 2006**

# **PARTE PRIMA**

## **CODICE DISCIPLINARE**

### **CAPO I**

#### **NORME DI COMPORTAMENTO**

##### **ART. 1 -DOVERI ED OBBLIGHI**

1.Le Società, Associazioni ed organismi similari affiliati (che di seguito saranno indicati come Società") e tutti i tesserati sono obbligati a rispettare ed osservare lo Statuto, i regolamenti della F.I.H.P. (Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio) e tutti i provvedimenti dei competenti organi federali e sono altresì tenuti al rispetto dei principi di lealtà, correttezza e rettitudine morale e sportiva e, in ogni caso, debbono osservare un comportamento non lesivo della dignità e del prestigio della F.I.H.P. e/o di altre Federazioni.

2. I tesserati devono attenersi inoltre al Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI.

3.Tutti i soggetti dell'Ordinamento Federale che si rendono colpevoli della violazione dei richiamati doveri sono soggetti alle sanzioni previste dal presente Regolamento.

##### **ART. 2 -RESPONSABILITÀ DELLE PERSONE FISICHE E DELLE SOCIETÀ**

1.Le Società, i Dirigenti, i tesserati e gli atleti rispondono delle infrazioni commesse a titolo di dolo o di colpa, salvo diversa disposizione del presente regolamento.

2.E' fatto divieto alle Società di erogare contributi, sovvenzioni o facilitazioni a soggetti che risultino destinatari dei provvedimenti di cui all'art.1 del D.L. 22/12/1994 n. 717, coordinato con Legge di conversione 24/02/1995 n.45 recante "Misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche o ad associazioni di tifosi delle quali faccia parte anche uno solo di tali soggetti. Il divieto è esteso ai soggetti ed alle associazioni di tifosi di cui facciano parte o abbiano fatto parte persone o società sportive coinvolte in illeciti da doping, salvo che risulti poi inequivocabilmente accertata – con sentenza passata in giudicato – l'estraneità di tali persone e/o società sportive ai fatti stessi".

3.I Dirigenti dotati della legale rappresentanza della Società sono ritenuti responsabili, sino a prova contraria, delle infrazioni commesse dalle Società medesime.

4.I Dirigenti e tesserati accompagnatori rispondono della disciplina dei singoli atleti e collettiva della squadra prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, nonché del

contegno dei giocatori non impegnati in essa, ferma restando la responsabilità individuale di ciascuno di loro.

5.L'ignoranza o la errata interpretazione dello Statuto, dei Regolamenti e di tutte le altre norme, emanate dagli Organi Federali competenti, non possono essere invocate a nessun effetto.

./..

- 2 -

### **ART. 3 -RESPONSABILITÀ DELLE SOCIETÀ IN PARTICOLARE**

1.Le Società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta ai sensi delle norme federali.

2.Le Società sono responsabili, salvo prova contraria, dell'operato e del comportamento dei propri Dirigenti, soci e tesserati agli effetti disciplinari.

3.Agli stessi effetti disciplinari le Società rispondono, a titolo di responsabilità oggettiva, dell'operato e del comportamento dei propri accompagnatori e sostenitori sia sulle proprie piste o impianti di gara sia su quelle delle Società avversarie.

4.Le Società rispondono inoltre dell'ordinato svolgimento della gara sulla propria pista o impianto di gara e della mancata richiesta della forza pubblica. Quest'ultima omissione comporta, in ogni caso, un aggravamento delle sanzioni.

5.Le Società sono responsabili: a) degli illeciti sportivi a loro vantaggio commessi da persone ad esse estranee; b) dei comportamenti dei propri soci di cui al successivo art.9. E' ammessa la prova contraria circa il fatto che la Società medesima non ha partecipato all'illecito e lo ha ignorato.

### **ART. 4 -INFRAZIONI DISCIPLINARI**

1.L'entità e la specie delle infrazioni disciplinari e delle conseguenti sanzioni sportive da infliggere sono determinate dagli Organi giudicanti, nei limiti fissati dal presente regolamento.

### **ART. 5 -INOSSERVANZA DEL VINCOLO DI GIUSTIZIA**

1.Le Società ed i tesserati che si rivolgano all'Autorità Giudiziaria per fatti derivanti e comunque connessi all'attività federale nei confronti di appartenenti alla Federazione in violazione di quanto previsto all'art.79 dello Statuto sono puniti con provvedimenti disciplinari che vanno dalla sanzione inibitivi di mesi sei sino alla radiazione o al ritiro della tessera.

2. Resta salva la possibilità di adire l'autorità Giudiziaria in sede penale per la tutela dei propri diritti.

#### **ART. 6 - OFFESA ALLA DIGNITÀ, AL DECORO ED AL PRESTIGIO DELLA FEDERAZIONE E DEGLI ORGANI FEDERALI**

1. A tutti i soggetti dell'ordinamento federale è fatto divieto di esprimere a terzi o pubblicamente anche attraverso la stampa o le emittenti radio televisive, giudizi o rilievi lesivi del prestigio e della reputazione di Organi Federali, Organismi, Commissioni, affiliati e tesserati, di soggetti operanti nell'ambito federale.

./..

- 3 -

2. Il tesserato o l'affiliato che contraddica al suddetto divieto con parole, scritti o azioni e leda gravemente la dignità, il decoro e il prestigio della Federazione e degli Organi Federali è punito con l'ammenda da 50 sino a 3000 € o con sanzione inibitiva per un periodo non inferiore a gg.15 e non superiore ad un anno.

#### **ART. 7 - VIOLAZIONE DEL SEGRETO DELLE INDAGINI**

1. A tutti i soggetti dell'Ordinamento federale è fatto divieto di rilasciare comunicati o interviste e di fornire comunque a terzi informazioni o notizie che riguardino eventi per i quali siano in corso indagini degli Organi di Giustizia Sportiva. Si applicano le sanzioni di cui all' art. 6.

#### **ART. 8 - RIFIUTO DI PRESENTAZIONE PERSONALE E DI ATTI**

1. Il tesserato non sottoposto alle indagini che, formalmente richiestone, non si presenti senza giustificato motivo ad un Organo di Giustizia per essere sentito, od ometta di fare a quello pervenire atti di cui sia richiesto o renda dichiarazioni mendaci, è punito con l'ammenda da 50 fino a 1000 € o con sanzione inibitiva per un periodo non inferiore a gg.15 e non superiore ad un anno.

#### **ART. 9 - RIFIUTO DI ASSOGGETTAMENTO ALLE DECISIONI DEGLI ORGANI FEDERALI (ART.15 STAT)**

1. Il tesserato che non si assoggetta ai provvedimenti disciplinari di un Organo giudicante, sottraendosi alla loro esecuzione, è punito con sanzione inibitiva per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Alla Società responsabile della stessa infrazione si irroga una delle sanzioni di cui all'art.38.

3. Nella ipotesi di cui all'art.3, comma 5, lettera b), alla Società è comminata la sanzione dell'ammenda non inferiore a 500 € e non superiore a 3000 €

#### **ART. 10 -VIOLAZIONE DEL VINCOLO SPORTIVO**

1. L'atleta che si faccia rilasciare la tessera da più Società è punito con l'ammenda da un minimo di 50,00 € fino a 1.000 € di, o con la sanzione inibitiva per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno.

2. Resta valido, in ogni caso, il rapporto di tesseramento anteriormente perfezionato a norma di regolamento.

./..

- 4 -

#### **ART.11- FATTI INFLUENTI SULLA REGOLARITÀ DELLE GARE**

1. La Società cui siano riferibili fatti o situazioni che impediscono il regolare svolgimento di una gara o di altra manifestazione ufficiale o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita: a) se si tratta di Società praticante la specialità dell'hockey con la sanzione della perdita della gara; b) se si tratta di Società praticanti le specialità di artistico o corsa e ogni specialità tecnica variante della corsa, con la sanzione della penalizzazione dei punti conseguiti dalla Società nella manifestazione a cui si riferisce l'infrazione.

#### **ART. 12 -INTEMPERANZE DEI SOSTENITORI**

1. Le Società rispondono dei comportamenti indicati al comma successivo, posti in essere

da sostenitori sia in gare disputate sul proprio campo che in trasferta.

2. Sono puniti con l'ammenda da 100 fino ad un massimo 2500 €

- a) esposizione di striscioni offensivi e/o di incitamento alla violenza;
- b) uso di stendardi con aste, qualora costituiscano fonte di pericolo;
- c) offese e minacce verbali dirette contro arbitri, ufficiali di gara o tesserati;
- d) lancio di oggetti o sputi in direzione di arbitri, ufficiali di gara o tesserati;
- e) lancio o esplosione di mortaretti, petardi e simili.

3. I comportamenti di cui al comma precedente, ove assumano connotati di particolare gravità ovvero producano obiettivo impedimento alla prosecuzione della gara o alla partecipazione alla stessa, sono puniti con la sanzione dell'annullamento dei risultati conseguiti dalla Società nella manifestazione cui si riferisce l'infrazione e con il divieto di disputare una o più gare sulla propria pista di gara, se si tratta di Società praticanti la specialità dell'artistico, della corsa e sue varianti.

4. Se si tratta di Società praticante la specialità dell'hockey si applica la sanzione della perdita della gara e del divieto di disputare una o più gare sul proprio campo.

### **ART. 13 -IRREGOLARITÀ TECNICHE CHE DETERMINANO SANZIONI A CARICO DELLA SOCIETÀ**

1. Rappresentano motivi di irregolarità tecniche a carico delle Società:

- a) la mancata richiesta di omologazione degli impianti di gara;
- b) l'inosservanza delle misure di sicurezza richieste per il mantenimento dell'ordine pubblico negli impianti di gara;
- c) l'assenza delle misure di garanzia per la incolumità gli atleti, delle squadre, degli Ufficiali di Gara, dei Commissari di Campo;
- d) presenza nel recinto delle piste di persone non autorizzate e non iscritte a referto;
- e) inefficienza delle strutture ed impianti di gara e dei servizi di funzionalità;
- f) modifiche alle strutture ed impianti ai gara, prive di autorizzazione degli organi competenti;
- g) mancanza o rilevante irregolarità delle attrezzature obbligatorie e di riserva per la disputa delle gare, riscontrata al momento della consegna all'organo federale competente o dopo la consegna, ma prima dell'inizio della gara. Tali irregolarità daranno luogo alle sanzioni inibitive e/o pecuniarie di cui all'art.39.

./..

- 5 -

2. Non si fa luogo all'applicazione della sanzione se le carenze riscontrate non sono da attribuirsi a colpa della società.

### **ART.14 -AGGRESSIONI E ATTI DI VIOLENZA**

1. Chi aggredisce o comunque commette atti di violenza fisica o tentativi di aggressione o di violenza fisica è punito con la sanzione inibitiva per un periodo non inferiore a sei mesi e nei casi di maggiore gravità con il ritiro della tessera.

2. Chi aggredisce o tenta di aggredire un Ufficiale di Gara è punito con la sanzione inibitiva per un periodo non inferiore ad un anno e, nei casi di maggiore gravità, con il ritiro della tessera.

#### **ART. 15 -VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTÀ E CORRETTEZZA E DEI DOVERI ED OBBLIGHI DEI TESSERATI**

1. Chiunque, violando il principio di lealtà e correttezza, nell'interesse proprio o di terzi, compia o induca a compiere soggetti federali atti in violazione di norme regolamentari o ad omettere atti dovuti per ragione dell'incarico svolto o ricevuto è punito con l'ammenda da 100 fino a 2500 € la squalifica o la sospensione da un mese fino a due anni e, nei casi più gravi, con il ritiro della tessera.

#### **ART. 16 -FRODE SPORTIVA**

1. Ogni azione fraudolenta, tendente ad eludere, mediante false attestazioni o documentazione sull'età ed i requisiti personali, norme per la partecipazione a Campionati ed altre manifestazioni ufficiali ovvero per l'assunzione di incarichi federali, fatta salva l'eventuale applicazione dell'art. 1 della Legge n. 401/89, costituisce frode sportiva, punibile per il tesserato con l'ammenda da €100,00 sino a €1000,00 o con la sanzione inibitiva per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ai due anni, per la Società con l'ammenda da 200,00 sino a 2000,00 € o con la sospensione da ogni attività sportiva da tre mesi fino ad un massimo di un anno sportivo oltre quello in corso.

2. Alle Società praticanti la specialità dell'Hockey, nei casi di cui al comma precedente articolo, sono inoltre applicabili:

a) la sanzione di cui all'art.39, lettera f), se viene accertata la responsabilità diretta della Società ai sensi dell'art. 3, comma 1, salva la maggiore sanzione in caso di pratica inefficacia di tale pena;

b) la sanzione di cui all'art. 39, lettere e) ed f), se viene accertata la responsabilità oggettiva della Società ai sensi dell'art.3, commi 2 e 5 .

3. L'omessa denuncia degli atti di frode sportiva è punita con la sanzione prevista per i responsabili degli atti su indicati, ridotta della metà.

### **ART. 17 -ILLECITO SPORTIVO**

1. Commette illecito sportivo chiunque compia o consente che altri compiano, con qualsiasi mezzo, atti idonei ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a se o ad altri un vantaggio in classifica.

2. L' illecito sportivo è punito con la sanzione inibitiva per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ai due anni per il tesserato e con la sospensione da ogni attività sportiva per la Società per un periodo minimo di tre mesi e sino ad un massimo di un anno sportivo oltre quello in corso.

3. Le Società sono ritenute responsabili, degli atti di illecito posti in essere dai propri tesserati e, salvo che venga provata la loro assoluta estraneità, anche dei comportamenti illeciti posti in essere a vantaggio della Società o dei propri tesserati da soggetti estranei alle stesse.

4. Il tesserato che, in qualsiasi modo, venga a conoscenza di fatti di cui ai commi precedenti, già compiuti o sul punto di essere compiuti, deve informare il Procuratore Federale.

### **ART. 18 -OMESSA DENUNCIA**

1. L'omessa denuncia degli atti di frode sportiva o di illecito sportivo è punita con la sanzione prevista rispettivamente per i responsabili ridotta della metà.

### **ART. 19 -TENTATIVO**

1. L'affiliato o il tesserato che compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere infrazioni, o ne sia responsabile, è punito, se l'azione non si compie e se l'evento non si verifica, con la sanzione che sarebbe stata inflitta se l'infrazione fosse stata consumata o se l'evento si fosse verificato, diminuita da un terzo a due terzi.

2. Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla sanzione per gli atti compiuti qualora questi costituiscano per sé un' infrazione diversa.

3. Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla misura stabilita per l'infrazione tentata, diminuita da un terzo alla metà.

## **CAPO II**

### **DISCIPLINA ANTIDOPING**

## **ART. 20 -VIOLAZIONI, SANZIONI E PROCEDURE**

1.In materia di doping le violazioni, le sanzioni e le procedure per l'applicazione delle stesse sono disciplinate dal Norme Sportive Antidoping, conforme alle direttive emanate dal CONI.

./..

- 7 -

## **CAPO III**

### **LE SANZIONI**

#### **ART. 21 -TIPOLOGIA DELLE SANZIONI**

1.L'applicazione delle sanzioni è proporzionale alla gravità della infrazione commessa.

2.Le sanzioni applicabili sono le seguenti:

- a) ammonizione;
- b) deplorazione;
- c) diffida di squalifica;
- d) ammenda;
- e) squalifica;
- f) squalifica della pista o impianto di gara;
- g) perdita della gara o annullamento dei risultati conseguiti dalla Società nella manifestazione cui si riferisce l'infrazione;
- h) penalizzazione di punti in classifica;
- i) retrocessione in classifica;
- l) sospensione da ogni carica ed incarico;
- m) sospensione da ogni attività sportiva;
- n) ritiro della tessera federale;
- o) radiazione dai ranghi federali.

3.Per sanzioni inibitive si intendono quelle previste alle lettere e),f), l),m), n), o).

#### **ART. 22 -MODALITÀ DI APPLICAZIONE**

1. L'organo di Giustizia Sportiva competente, per l'applicazione delle sanzioni terrà conto:

- a) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità di azione;
- b) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato;
- c) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa;
- d) dei precedenti disciplinari dello stesso;
- e) della sua qualifica;
- f) della condotta contemporanea o susseguente all'infrazione.

./..

- 8 -

## **ART. 23 -CIRCOSTANZE AGGRAVANTI E CIRCOSTANZE ATTENUANTI**

1. Costituiscono circostanze aggravanti quando non sono elementi costitutivi dell'illecito:

- a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri inerenti alle funzioni proprie del colpevole;
- b) aver danneggiato persone o cose;
- c) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere ovvero a recare danni all'organizzazione;
- d) aver agito per motivi futili o abietti;
- e) aver, in giudizio, anche soltanto tentato di inquinare le prove;
- f) aver commesso il fatto a mezzo stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi federali o di qualsiasi altro tesserato;
- g) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità;
- h) aver l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
- i) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso;
- j) aver commesso l'illecito per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio.

2. Quando ricorre una sola circostanza aggravante è aumentata fino ad un terzo la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa.

3. Costituiscono circostanze attenuanti quando non sono elementi costitutivi dell'illecito:

- a) aver agito in stato d'ira, determinato da fatto ingiusto altrui;
- b) aver concorso il fatto doloso della persona offesa a determinare l'evento, unitamente all'azione od omissione del colpevole;

c) avere riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione.

d) Aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale.

4. Il Giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nel precedente comma, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena.

5. Se concorrono più circostanze aggravanti si applica la sanzione stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentarla. In ogni caso gli aumenti non possono superare il triplo del massimo previsto.

6. Se concorrono più circostanze attenuanti si applica la sanzione meno grave stabilita per le predette circostanze, ma il giudice può diminuirla. In ogni caso la sanzione non può essere applicata in misura inferiore ad quarto.

./..

- 9 -

7. Quando ricorre una sola circostanza attenuante, la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa può essere diminuita in misura non eccedente ad un terzo.

8. L'organo giudicante che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di una infrazione, deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza. Se ritiene che vi si equivalenza applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze. Nel caso in cui ritenga prevalenti le aggravanti tiene conto solo di queste; nel caso contrario tiene conto solo di quelle attenuanti.

## **ART. 24 - APPLICAZIONE DELLE CIRCOSTANZE**

1. Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall'organo giudicante a favore dei soggetti responsabili, anche se non conosciute o ritenute insussistenti.

2. Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dall'organo giudicante a carico dei soggetti responsabili solamente se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.

3. Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti la persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono

## **ART. 25 - RECIDIVA**

1. Chi, dopo essere stato condannato per un'infrazione, ne commette un'altra, può essere sottoposto ad un altro aumento fino ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo reato.

2. La pena può essere aumentata fino alla metà:

a) se la nuova infrazione è della stessa indole;

b) se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla condanna precedente; c) se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.

3. Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate nei numeri precedenti, l'aumento della sanzione può essere sino alla metà.

4. Se il recidivo commette un'altra infrazione, l'aumento della pena, nel caso previsto dal primo comma, può essere sino alla metà e, nei casi previsti dal secondo comma, può essere sino a due terzi.

5. In nessun caso, l'aumento della sanzione per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultanti dalla condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione.

6. Rientra nel potere discrezionale del Giudice decidere se irrogare o meno, nel caso concreto, gli aumenti di pena previsti per la recidiva.

./..

- 10 -

7. La contestazione della recidiva è obbligatoria.

8. La recidiva è inapplicabile a quelle condanne nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di riabilitazione.

## **ART. 26 -AMMONIZIONE**

1. L'ammonizione consiste in un rimprovero rivolto a mezzo comunicato ufficiale per lievi infrazioni.

2. I richiami e gli avvertimenti dell'Ufficiale di Gara, che non siano formalizzati nel referto, non possono dar luogo a provvedimenti disciplinari.

3. Gli atleti saranno indicati con il numero di maglia per il Settore Hockey, il numero di gara per il Settore Corsa e identificati per nome per il Settore Artistico, mentre gli altri

tesserati saranno individuali con l'annotazione della mansione svolta e, ove possibile, con il numero della tessera federale.

#### **ART. 27 - DEPLORAZIONE**

1 .La deplorazione consiste in una nota di biasimo scritta, a mezzo di una comunicazione ufficiale, nei confronti di una Società o di un dirigente, socio o altro tesserato.

#### **ART. 28 - DIFFIDA DI SQUALIFICA**

1. La diffida consiste nel preavviso formale della comminazione di una squalifica in caso di recidività nella medesima infrazione.

2.Alle Società può essere comminata, contestualmente all'ammenda, una diffida di squalifica della pista o dell'impianto.

#### **ART. 29 - AMMENDA**

1.L'ammenda consiste nell'obbligo imposto a una Società o ad un tesserato di pagare alla Federazione una somma di denaro, in base a quanto previsto dal presente regolamento o dai regolamenti tecnici per quanto riguarda le inadempienze relative alla organizzazione ed alla partecipazione ai campionati.

2.L'ammenda può essere irrogata anche congiuntamente ad altre sanzioni.

3. La misura minima dell'ammenda è stabilita in 50 €e quella massima in 3000 €

./..

#### **ART. 30 - SQUALIFICA**

1. La squalifica consiste nel divieto per atleti e/o allenatori di svolgere attività sportiva per una o più giornate di gara o per periodi comunque non superiori ai due anni.

#### **ART. 31 - SQUALIFICA DELLA PISTA O IMPIANTO DÌ GARA**

1. La squalifica della pista o impianto di gara consiste nel divieto per la Società ospitante di svolgere sulla propria pista o impianto di gara manifestazione federali per un determinato periodo di tempo che va da un minimo di giorni 15 – comprendente comunque almeno una giornata di gara - sino a un massimo di due anni.

2. La squalifica ha effetto per la specialità del settore per il quale è stata comminata.

3. Nei casi di particolare gravità, tuttavia, l'organo di Giustizia Sportiva potrà estendere gli effetti della squalifica anche alle altre discipline sportive di settori diversi praticate dalla Società.

4. Nel settore hockey, l'organo di Giustizia competente ha la facoltà, qualora ritenga possibile raggiungere lo stesso effetto sanzionatorio, di comminare, al posto del divieto di disputare la gara sul proprio campo, la sanzione della disputa della gara a porte chiuse.

#### **ART. 32 - PERDITA DELLA GARA**

1. La perdita della gara, nel settore hockey, consiste nell'attribuzione della vittoria alla squadra avversaria con il punteggio di 3-0, o con il risultato eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria se più favorevole agli effetti della differenza reti.

#### **ART. 33 - PENALIZZAZIONE DI PUNTI**

1. La penalizzazione di punti in classifica, nel settore Hockey, consiste nella detrazione di uno o più punti in classifica nel campionato di competenza nel corso del quale si è verificata l'infrazione.

2. Per i settori Artistico e Corsa consiste nella non attribuzione dei punti conseguiti dalla Società nella manifestazione a cui l'infrazione si riferisce.

3. L'Organo di Giustizia competente se ritiene la penalizzazione inefficace nel Campionato in corso può disporre che sia scontata nel campionato successivo.

#### **ART. 34 - RETROCESSIONE IN CLASSIFICA**

1. La retrocessione in classifica, nel settore Hockey, consiste nell'attribuzione, alla Società punita, dell'ultimo posto nella classifica del campionato di competenza.

./..

#### **ART. 35 -SOSPENSIONE DA OGNI CARICA ED INCARICO**

1. La sospensione da ogni carica ed incarico consiste nel divieto rivolto ai dirigenti, di svolgere qualsiasi attività o ricoprire qualsiasi incarico sia a livello federale sia nell'ambito di una Società affiliata, per un periodo di tempo non inferiore a 1 giorno e non superiore ai due anni.

#### **ART. 36 - SOSPENSIONE DA OGNI ATTIVITÀ SPORTIVA –**

1. La sospensione da ogni attività sportiva consiste nella inibizione alla Società per un periodo di tempo fino ad un massimo di un anno sportivo, oltre quello in corso, di svolgere qualunque attività sportiva ufficiale.

#### **ART.37- RITIRO DELLA TESSERA**

1. Il ritiro della tessera consiste nell'obbligo di riconsegnare la tessera ai competenti organi federali con la conseguente impossibilità di svolgere le attività o esercitare le funzioni per le quali era stata rilasciata.

2. Il ritiro della tessera ha sempre carattere permanente, e comporta la cancellazione definitiva dagli albi Federali e la comunicazione al *C.O.N.I.* e alle altre Federazioni Sportive Nazionali.

#### **ART. 38 - RADIAZIONE DAI RANGHI FEDERALI**

1. La radiazione dai ranghi federali consiste nella cancellazione della Società dagli albi federali.

2. Tale provvedimento deve essere trasmesso al *C.O.N.I.* e a tutte le altre Federazioni Sportive Nazionali, per quanto di loro competenza, perchè ne abbiano cognizione.

#### **ART. 39 - SANZIONI A CARICO DELLE SOCIETÀ**

1. Alle Società si applicano le seguenti sanzioni:

- a) deplorazione;
- b) ammenda;
- c) diffida di squalifica;
- d) squalifica della pista o degli impianti di gara;
- e) perdita della gara;
- f) penalizzazione di punti;
- h) retrocessione in classifica;
- i) sospensione da ogni attività sportiva;
- l) radiazione dai ranghi federali.

#### **ART. 40 - SANZIONI A CARICO DI DIRIGENTI, SOCI ED ALTRI ORGANIZZATI**

1. Ai Dirigenti federali, Atleti, Amatori, Tecnici sportivi, Ufficiali di gara, Medici e Fisioterapisti, Dirigenti societari e Soci appartenenti alle società, si applicano le seguenti sanzioni:

- a) deplorazione;
  
- b) ammenda;
  
- c) sospensione da ogni carica ed incarico;
  
- d) ritiro della tessera.

#### **ART. 41 - SANZIONI A CARICO DEGLI ATLETI O DEI TECNICI SPORTIVI**

1. Agli atleti ed ai Tecnici sportivi si applicano le seguenti sanzioni:

- a) ammonizione;
  
- b) ammenda;
  
- c) diffida di squalifica;
  
- d) squalifica;
  
- e) ritiro della tessera.

### **CAPO IV**

#### **CAUSE DI ESTINZIONE DELLE INFRAZIONI**

#### **ART. 42 -PRESCRIZIONE – INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DELLA**

## **PRESCRIZIONE**

1. Le infrazioni si prescrivono in due anni.
2. Le infrazioni per illecito sportivo si prescrivono in cinque anni. Gli illeciti da doping si prescrivono in 8 anni.
3. I termini di cui sopra decorrono, per l'infrazione consumata, dal giorno della consumazione; per quella tentata dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole.
4. Il corso della prescrizione rimane sospeso in caso di deferimento della questione ad altro giudice, ed in ogni caso in cui la sospensione del procedimento disciplinare è imposta dal presente Regolamento. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione ed il nuovo termine si somma a quello trascorso prima del verificarsi di tale causa.

./..

- 14 -

5. Il corso della prescrizione è interrotto dalla decisione di condanna e da quella che applica la misura della sospensione cautelare.
6. Sono inoltre cause interruttive:
  - a) l'interrogatorio davanti al Procuratore Federale;
  - b) l'invito a presentarsi davanti al procuratore per rendere l'interrogatorio;
  - c) la richiesta di rinvio a giudizio disciplinare.
6. Se gli atti interruttivi sono molteplici, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso i termini stabiliti nei commi 1 e 2 possono essere prolungati oltre la metà.

## **ART. 43 - AMNISTIA**

1. L'amnistia è un provvedimento generale che estingue l'infrazione e, se vi è stata condanna, ne fa cessare l'esecuzione.
2. Competente alla concessione è il Consiglio Federale.
3. Nel concorso di più infrazioni si applica alle singole infrazioni per le quali è concessa.

4.L'estinzione dell'infrazione per effetto dell'amnistia è limitata a quelle commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa.

5. E' una delle cause di estinzione dell'infrazione se interviene quando non vi sia stata ancora condanna. Se interviene dopo la decisione irrevocabile di condanna, estingue le sanzioni principali e quelle accessorie.

6.L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi e non si applica ai recidivi, salvo che il provvedimento non disponga diversamente.

#### **ART. 44 - INDULTO**

1.L'indulto è un provvedimento generale con il quale viene condonata in tutto o in parte la sanzione erogata o commutata in altra più lieve. Non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente.

2. Competente alla concessione è il Consiglio federale.

3. Nel concorso di più infrazioni si applica una sola volta, dopo aver cumulato le sanzioni. Non presuppone una condanna irrevocabile

./..

- 15 -

4. La sua efficacia è limitata alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa.

5.L'indulto può essere sottoposto a condizioni o ad obblighi e non si applica ai recidivi, salvo che il provvedimento non disponga diversamente.

#### **ART. 45 - GRAZIA**

1. La grazia è un provvedimento particolare che va a beneficio soltanto di un determinato soggetto e presuppone il passaggio in giudicato della decisione adottata.

2. Condonata in tutto o in parte la sanzione erogata o la commuta in altra più lieve. Non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente.

3. Competente alla concessione è il Presidente Federale.

4. Per la concessione della grazia deve comunque risultare scontata almeno la metà della sanzione irrogata.

5. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dalla adozione della sanzione definitiva.

6. Il provvedimento può essere adottato solo su domanda scritta dell'interessato, inviata per raccomandata A.R. ed indirizzata al Presidente Federale.

#### **ART. 46 -RIABILITAZIONE**

1. La riabilitazione è un provvedimento che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.

2. E' emesso dalla Commissione d'Appello Federale su istanza del condannato, da presentarsi al medesimo organo, in presenza delle seguenti condizioni:

- che siano decorsi 3 anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o sia estinta; .

- che in tale periodo il condannato abbia dato prova costante di buona condotta.

3. Nell'istanza devono essere indicati tutti gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente. La Commissione d'Appello Federale acquisisce tutta la documentazione necessaria all'accertamento del concorso dei suddetti requisiti.

4. La Commissione d'Appello Federale si pronuncia entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza. La decisione deve essere depositata entro 15 giorni dalla pronuncia presso la segreteria della Commissione d'Appello Federale che provvede alla trascrizione nel casellario federale. Provvede inoltre nel termine di 7 giorni, a darne comunicazione all'istante a mezzo raccomandata A.R.

./..

- 16 -

5. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi 2 anni dalla data del provvedimento di rigetto

6. La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se il soggetto riabilitato commette entro 7 anni una infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a 2 anni o la radiazione o nell'ipotesi in cui venga condannato per l'uso di sostanze o di metodi dopanti.

7. Decide sulla revoca la Commissione d'Appello Federale su ricorso del Procuratore Federale, comunicato all'interessato, qualora essa non sia stata disposta dal Giudice che commina la nuova condanna.

## **PARTE SECONDA**

# **ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA**

## **CAPO I**

### **GENERALITA'**

#### **ART. 47 - CLASSIFICAZIONE**

1. Gli Organi di Giustizia Sportiva sono i seguenti:
- a) Procuratore Federale;
  - b) Giudice Sportivo Regionale;
  - c) Giudice Sportivo Nazionale;
  - d) Commissioni di Appello Federale;
  - e) Corte Federale.

## **CAPO II**

### **IL PROCURATORE FEDERALE**

#### **ART. 48 - COMPOSIZIONE, COMPETENZE, FUNZIONI**

1. Il Procuratore Federale è nominato dal Consiglio Federale unitamente ai Sostituti Procuratori, con i quali costituisce l'Ufficio di Procura federale.
2. Il Procuratore Federale svolge funzioni inquirenti e requirenti per le funzioni di cui alla parte 1° capo II del presente Regolamento commesse dai Tesserati o da Società affiliate, nonché dagli Ufficiali di Gara iscritti agli albi, in tali loro specifiche qualità. Esperisce indagini d'ufficio ovvero su richiesta degli Organi giudicanti e del Consiglio Federale. Non ha competenza sulle infrazioni commesse in sede di gara, salvo nei casi in cui il Giudice Sportivo non possa esaurire l'istruttoria sulla base degli atti ufficiali e, a tal fine, gli rimetta gli atti stessi.

./..

- 17 -

3. Al suo ufficio va data immediata comunicazione, mediante copia, dei rapporti, referti o denunce pervenuti a qualsiasi ufficio od Organo Federale, nonché dei provvedimenti disciplinari o di archiviazione dei Giudici di 1° grado.
4. Il Procuratore Federale promuove l'azione disciplinare d'ufficio in seguito al rapporto, al referto, alla denuncia o ad altra notizia di infrazione, comunque conosciuta, per la quale non sia già stata disposta l'archiviazione ovvero non sia stato già adottato alcun

provvedimento dagli Organi giudicanti. E' autonomo nell'esercizio delle sue funzioni e può avvalersi della collaborazione di altri Organi Federali, Centrali e Periferici. Procede all'interrogatorio degli inquisiti ed alla audizione dei testimoni, all'acquisizione di documenti e di ogni altro elemento di prova ritenuto utile per il compimento dell'istruttoria, redigendo verbale.

5. A conclusione dell'istruttoria, trasmette gli atti al Giudice Sportivo competente con una relazione contenente i risultati degli accertamenti, l'indicazione delle prove e degli indizi ed il proprio parere sulla loro attendibilità, ovvero pronuncia l'archiviazione per manifesta infondatezza della denuncia o per esito negativo degli accertamenti.

6. L'organo giudicante di primo grado deve comunicare al Procuratore Federale il giorno e l'ora nel quale è fissata la seduta per lo svolgimento del procedimento disciplinare da lui richiesto. Il Procuratore Federale deve intervenire e deve proporre, anche oralmente, conclusioni specifiche. Il Procuratore Federale, se non interviene alla seduta, deve proporre comunque le conclusioni specifiche per iscritto. Le norme di cui sopra si applicano altresì ai giudizi davanti alle Commissioni di Appello Federale.

7. Il Procuratore Federale può proporre impugnazione nei procedimenti da lui promossi avverso le decisioni degli Organi giudicanti di affermazione di non colpevolezza o di applicazione di sanzione inferiore a quella richiesta. L'atto di impugnazione deve essere depositato presso la Segreteria Federale entro 7 giorni liberi successivi alla comunicazione del provvedimento.

8. Il Procuratore federale ha l'obbligo di collaborare con la Procura Antidoping del CONI, ove ciò sia espressamente richiesto da quest'ultima ed informarla di ogni notizia di reato in materia.

#### **ART. 49 - SOSPENSIONI CAUTELARI**

1. La sospensione cautelare è un provvedimento eccezionale che può essere adottato soltanto dall'organo giudicante su richiesta del procuratore Federale.

2. La sospensione cautelare può essere richiesta sia durante la fase delle indagini che durante le fasi del dibattimento in presenza di determinati presupposti che devono essere: la gravità dell'infrazione, gravi indizi di colpevolezza e l'esigenza di garantire il non inquinamento delle prove e la reiterazione delle violazioni.

3. La durata della sospensione non può essere superiore ai sessanta giorni e non è rinnovabile.

./..

4.I periodi di sospensione già scontati, devono essere computati nella sanzione eventualmente irrogata.

5. Il provvedimento della sospensione è appellabile.

6. Il provvedimento di sospensione cautelare, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio, deve contenere le seguenti indicazioni:

- generalità dell'incolpato e degli elementi che servono ad identificarlo;
- descrizione del fatto addebitato e indicazione delle norme violate;
- la motivazione, contenente l'indicazione dei fatti da cui si desumono i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze che richiedono l'adozione del provvedimento cautelare, la rilevanza per l'adozione della misura, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del fatto; .
- esposizione dei motivi per cui sono ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa;
- la fissazione della data di scadenza della misura cautelare;
- la data e la sottoscrizione del Giudice.

7. Il provvedimento di sospensione cautelare può essere revocato o modificato dal Giudice prima della conclusione del dibattimento.

## **CAPO III**

### **IL GIUDICE SPORTIVO**

#### **ART. 50 - DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Sono Giudici Sportivi:

- a) il Giudice Sportivo Regionale (G.S.R.) per tutte le specialità;
- b) il Giudice Sportivo Nazionale (G.S.N.) per l'hockey;
- c) il Giudice Sportivo Nazionale (G.S.N.) per l'artistico;
- d) il Giudice Sportivo Nazionale (G.S.N.) per la corsa, ivi compresa ogni specialità tecnica variante della corsa.

2.I Giudici Sportivi devono basare le proprie decisioni esclusivamente sulla base degli atti e dei documenti ufficiali. In caso di reclamo possono chiedere precisazioni scritte o supplementi di referto.

#### **ART. 51 - IL GIUDICE SPORTIVO REGIONALE**

1.I Giudici Sportivi Regionali sono costituiti presso i rispettivi Comitati Regionali.

2.I Giudici Sportivi Regionali provvedono alla omologazione delle gare e manifestazioni a carattere regionale e provinciale svoltesi nell'ambito della propria regione; decidono sui

relativi reclami e adottano gli eventuali provvedimenti disciplinari. Trasmettono alla Segreteria degli Organi di Giustizia i provvedimenti di omologazione e di decisione dei reclami per cui sono competenti.

./..

- 19 -

3.I Giudici Sportivi Regionali possono essere incaricati dal G.S.N. della ricezione di gravami, della loro istruzione e trattazione, nonché dell'inoltro al G.S.N. degli atti e della consegna alle parti della decisione e del verbale.

#### **ART. 52 - IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE**

1. Il Giudice Sportivo Nazionale giudica sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo Regionale.

2. Al Giudice Sportivo Nazionale per l'hockey sono attribuite le seguenti competenze:

- a) omologa tutte le gare ufficiali a carattere nazionale svoltesi nell'ambito della Federazione;
- b) decide sui reclami presentati in occasione di tali gare;
- c) adotta in prima istanza tutti i provvedimenti disciplinari;
- d) adotta tutti i provvedimenti concernenti la cessazione, la decadenza e lo scioglimento del vincolo che lega l'atleta alla Società di appartenenza;
- e) decide, in prima istanza, l'opposizione proposta dalla Società alla domanda di trasferimento.

3. Al Giudice Sportivo Nazionale per il settore artistico e a quello per il settore corsa e sue varianti sono attribuite le seguenti competenze:

- a) omologa le gare e le manifestazioni a carattere nazionale;
- b) decide sui reclami presentati in occasione di tali manifestazioni;
- c) adotta in prima istanza tutti i provvedimenti disciplinari;
- d) adotta tutti i provvedimenti concernenti la cessione, la decadenza e lo scioglimento del vincolo che lega l'atleta alla società di appartenenza.

4. Il Giudice Sportivo Nazionale può essere assistito nell'esercizio del suo potere giurisdizionale, da un rappresentante del Comitato Tecnico Arbitrale di Settore designato dal Presidente del Comitato Tecnico Arbitrale.

#### **ART. 53 - LA COMMISSIONE DI APPELLO FEDERALE**

1. La Commissione di Appello Federale (C.A.F.) costituisce l'organo di secondo grado della Giustizia Sportiva ai sensi dell'art. 67 dello Statuto.

2. La Commissione di Appello federale è composta dal presidente e da quattro membri.

Due effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio Federale.

3. La C.A.F. è validamente costituita con la presenza del Presidente o, in assenza di quest'ultimo, del componente della Commissione più anziano di età e di almeno due componenti; delibera a maggioranza dei voti.

4. La C.A.F. dispone dei più ampi poteri d'indagine e di accertamento.

./..

□ 20 –

#### **ART. 54 - LA CORTE FEDERALE**

1. I componenti della Corte Federale vengono eletti dall'Assemblea Nazionale e durano in carica per l'intero quadriennio olimpico.

2. La Corte Federale opera nella composizione e svolge le funzioni indicate nell'art.68 dello Statuto.

#### **ART. 55 - RICHIESTA DI ATTI AL GIUDICE PENALE**

1. Gli organi della Giustizia sportiva, in materia di illeciti sportivi, ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti del procedimento penale ai sensi dell'art. 116 del Codice di Procedura Penale, fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all'art. 114 dello stesso Codice.

2. Le copie degli atti trasmessi dalla Magistratura dovranno essere custodite ed utilizzate dai predetti Organi di Giustizia con la massima riservatezza.

#### **ART. 56 - ASTENSIONE E RICUSAZIONE**

1. Ciascun componente degli organi di giustizia può essere ricusato dalle parti nei seguenti casi:

a) se ha interesse alla questione sottoposta alla sua cognizione;

b) se il difensore di una delle parti o, comunque, una delle parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge;

c) se ha grave inimicizia o motivi di dissidio con le parti della questione sottoposta alla sua cognizione;

d) se ha dato consigli o manifestato pareri sull'oggetto della controversia, prima dell'instaurazione del giudizio;

e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dall'infrazione;

f) se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata la sentenza, egli ha manifestato indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto della imputazione;

g) se un suo parente prossimo o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di Procuratore federale.

2. Ciascun componente degli organi di giustizia è tenuto ad astenersi nei casi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) e) e g). Ha inoltre l'obbligo di astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

./..

- 21 -

3. Il ricorso per la ricusazione, contenente i motivi specifici ed i mezzi di prova, deve essere proposto entro 5 giorni da quando l'interessato o il Procuratore viene a conoscenza dell'organo giudicante.

4. Qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia divenuta nota dopo la scadenza del termine predetto, il ricorso può essere inoltrato fino al giorno prima di quello fissato per la decisione.

5. Nel caso in cui la dichiarazione di astensione o la ricusazione è accolta, il giudice non potrà compere alcun atto ed il procedimento sarà sospeso. Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione dichiara se ed in quale parte gli atti compiuti dal Giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia.

6. Il ricorso per la ricusazione si considera non proposto quando il giudice, prima della pronuncia, dichiara di astenersi. Il ricorso per la ricusazione dovrà essere accompagnato dalla tassa il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio Federale.

7. Il Procuratore Federale non può essere ricusato, ma ha facoltà di astenersi quando esistano gravi ragioni di convenienza.

8. Non è ammessa la ricusazione dei Giudici chiamati a decidere sulla ricusazione.

## **PARTE TERZA**

# **PROCEDURE**

## **CAPO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **ART. 57 - LEGITTIMAZIONE. INTERESSE. MEZZI DI IMPUGNAZIONE**

1. I provvedimenti adottati dagli Organi giudicanti sono impugnabili nei limiti e con le modalità previste dal presente regolamento, da parte di dirigenti federali, atleti, amatori, tecnici sportivi, ufficiali di gara, medici e fisioterapisti, dirigenti societari e soci appartenenti alle società sempre che risultino portatori di un interesse diretto all'impugnazione.

2. I terzi che abbiano un interesse diretto hanno diritto di impugnativa unicamente nei casi di illecito sportivo.

3. I mezzi ordinari d'impugnazione si distinguono in reclami, appelli e ricorsi.

4. Unico mezzo straordinario di impugnazione è il ricorso per revisione.

./..

- 22 -

#### **ART. 58 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE IMPUGNATIVE**

1. Salvo disposizioni particolari, i mezzi di impugnazione debbono:

a) essere indirizzata all'Organo che ha emesso il provvedimento di primo grado, con sottoscrizione autografa del Presidente della Società o di chi è legittimato a sostituirlo, o del ricorrente in proprio, a mezzo raccomandata a.r. inviata entro i termini fissati per ciascun mezzo d'impugnazione;

b) essere inviati in pari data e con lo stesso mezzo alle Società e alle persone direttamente interessate; la ricevuta della lettera raccomandata comprovante tale invio deve essere allegata all'atto spedito all'organo che ha emesso il provvedimento di primo grado;

c) riportare gli estremi del deliberato o provvedimento che si intende impugnare e l'esposizione sommaria delle ragioni di fatto e dei motivi di diritto che sostengono il gravame, con indicazione delle norme che si assumono violate;

d) essere accompagnati dalla ricevuta del conto corrente attestante il pagamento della tassa di reclamo.

2. La Segreteria dell' Organo che riceve l'impugnazione deve trasmetterne copia

all'Organo competente a decidere sull'impugnazione stessa, nonché alla Procura .

#### **ART. 59 - TASSE**

1.L'ammontare delle tasse richieste per la presentazione dei mezzi di impugnazione è fissato annualmente dal Consiglio Federale. Non è dovuta alcuna tassa per i ricorsi alla Giunta Nazionale del C.O.N.I.

2. La tassa è dovuta per ciascun soggetto che propone l'impugnazione. Nei casi in cui l'impugnazione sia cumulativa o comunque sia proposta nell'interesse di più soggetti sanzionati, essa è dovuta in misura pari all'importo stabilito, moltiplicando il numero dei soggetti nel cui interesse l'impugnazione è proposta.

3. Le tasse dei gravami respinti o dichiarati inammissibili o nulli vengono incamerate. Le tasse dei gravami accolti totalmente sono restituite. Le tasse dei gravami accolti solo parzialmente sono restituite in misura pari alla metà, secondo l'equa valutazione dell'organo giudicante.

#### **ART. 60 - DECISIONI SULLE IMPUGNATIVE**

1.I gravami proposti avverso un provvedimento non soggetto ad impugnazione oppure da persone o Società che non siano direttamente interessate, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 57, 1° comma, per i casi di illecito sportivo, vengono dichiarati inammissibili. Quelli proposti ad un organo non competente vengono trasmessi d'ufficio all'organo competente, che concede al ricorrente un breve termine per l'eventuale regolarizzazione della tassa.

2. Sono dichiarati irricevibili i gravami presentati dopo la scadenza dei termini prescritti; non accompagnati dalla prescritta tassa, ad eccezione dell'ipotesi prevista al comma precedente; non rispondenti alle condizioni richieste dall'art.58. Sono dichiarati nulli i gravami presentati senza motivazione o in forma assolutamente generica.

./..

- 23 -

3.I mezzi d'impugnazione validamente proposti vengono presi in esame e sono decisi dall'organo competente con provvedimento motivato.

4. Ferme restando le disposizioni sulla comunicazione dei provvedimenti disciplinari di cui all'art. 71, le decisioni sulle impugnazioni devono essere sempre comunicate con raccomandata a.r. alla Società o alla persona che ha proposto l'impugnazione.

#### **ART. 61 - GIUDIZIO EQUITATIVO**

1. Gli organi di giustizia sportiva potranno decidere secondo equità i casi non disciplinati

ispirandosi ai principi generali del diritto sportivo e non, delle norme internazionali ed agli usi.

#### **ART. 62 - DISPOSIZIONI GENERALI SUI RECLAMI**

1. Salvo quanto stabilito nei regolamenti tecnici di specialità, i reclami sono proposti con le forme e le modalità previste dal presente regolamento.

2. Le Società sono legittimate a proporre reclamo nei casi che riguardano:

- a) la posizione dell'atleta;
- b) irregolarità della pista o dell'impianto di gara;
- c) incidenti avvenuti nel corso ed in occasione della gara e/o manifestazione.

3. Per i reclami in ordine allo svolgimento delle gare sono titolari di interesse diretto soltanto le Società ed i tesserati che vi abbiano partecipato.

#### **ART. 63 - TERMINE DI PRESENTAZIONE DEI RECLAMI**

1. I reclami devono essere preannunciati per iscritto al Giudice di Gara nello stesso giorno e mediante comunicazione telegrafica o per telefax indirizzata al Giudice competente entro le ore, 12.00 del giorno seguente a quello dello svolgimento della gara o, se festivo, del primo giorno utile a pena di inammissibilità.

2. I reclami debbono essere spediti con gli allegati entro il terzo giorno successivo alla gara a mezzo raccomandata a.r., insieme agli eventuali documenti richiamati.

3. Il controinteressato può preannunciare, mediante comunicazione telegrafica o per telefax indirizzata al giudice competente entro le 12.00 del giorno seguente a quello del ricevimento della copia del reclamo, la propria volontà di presentare memorie e documenti difensivi, che devono essere inviati, a mezzo raccomandata a.r., entro il terzo giorno dal ricevimento della copia del reclamo.

./..

#### **ART. 64 - DECISIONE DEI RECLAMI**

1. Le decisioni sui reclami vengono prese dal giudice senza contraddittorio e sulla base delle risultanze degli atti e documenti ufficiali.

2. Il giudice, su indicazione delle parti e se lo ritiene opportuno, può convocare direttamente testimoni o acquisire prove documentali, precisazione scritte o supplementi

di rapporto.

3. I rapporti dell' Arbitro, del Giudice Arbitro e del Presidente di Giuria prevalgono su quelli di qualsiasi altro Ufficiale di Gara (cronometrista, giudice di corsa, artistico e varianti) in relazione ai fatti contestualmente segnalati; i rapporti degli Ufficiali di Gara prevalgono su quelli dei Commissari di Campo e di Gara, in relazione ai fatti da entrambi segnalati, ad eccezione di quanto attiene al comportamento del pubblico. Nel caso di contraddittorietà, genericità e indeterminatezza dei documenti ufficiali, gli organi giudicanti possono richiedere, anche mediante convocazione diretta, precisazioni scritte o supplementi di rapporti.

4. Verificatisi nel corso di una gara fatti che per la loro natura non siano valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli Organi giudicanti stabilire se essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento delle gare con i risultati conseguiti sul campo, salvo ogni altra sanzione disciplinare. Il Giudice Sportivo può deliberare discrezionalmente, in questi casi, per le gare di hockey, la sanzione sportiva della perdita della gara o quando ne ricorrano la assoluta necessità l'annullamento la gara inviando gli atti all'Organo competente per la sua ripetizione.

5. Il giudice dovrà decidere entro 10 giorni dal ricevimento del reclamo. Nel caso in cui sia richiesta attività istruttoria il termine è elevato a 17 giorni.

#### **ART. 65 - APPELLI ORDINARI**

1. Avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo Nazionale è ammesso appello alla Commissione Appello Federale entro sette giorni dalla data della notifica del provvedimento stesso.

2. La competenza e le funzioni della C.A.F. sono regolate dagli artt.67 dello Statuto e 53 del presente Regolamento.

3. Salvo quanto disposto dal successivo art. 66 si applicano per le modalità di procedura. le norme del CAPO I della presente parte.

#### **ART. 66 – DICHIARAZIONE D'APPELLO**

1. In alternativa a quanto previsto all'articolo precedente, è facoltà di chi intende proporre appello il richiedere anche telegraficamente o per telefax, copia degli atti ufficiali entro le ore 12.00 del giorno feriale successivo a quello della notifica del provvedimento.

./..

2. La richiesta vale quale dichiarazione di appello e deve essere inviata anche a chi risulti

controinteressato. In tal caso, il termine di sette giorni per la spedizione dell'appello decorre dalla data di ricezione dei documenti richiesti.

3.L'appellato o controinteressato può chiedere a sua volta nei modi di cui al comma precedente, i documenti entro le ore 12.00 del giorno feriale successivo a quello in cui ha ricevuto la comunicazione d'appello. Può inoltre presentare controdeduzioni entro 3 giorni dalla data di ricevimento dell'appello.

#### **ART. 67 - GIUDIZIO AVANTI ALLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE**

1. L'udienza innanzi alla C.A.F. si svolge pubblicamente, salvo specifiche e motivate esigenze rilevate dal Presidente della C.A.F..

2. Le parti possono essere sentite, qualora ne facciano espressa richiesta nell'atto di appello o nelle controdeduzioni.

3. La parte può farsi assistere o rappresentare da un difensore di fiducia munito di delega che sia un Dirigente della Società ovvero un iscritto all'Albo degli Avvocati e Procuratori.

4. Le persone che ricoprono incarichi federali e gli Arbitri in attività non possono assistere o rappresentare le parti in procedimenti che si svolgono dinanzi all'Organo di Giustizia Sportiva.

5. Nello svolgimento del giudizio si applica l' art.48 del presente Regolamento.

6. La Commissione d' Appello Federale:

a) se valuta diversamente in fatto o in diritto le risultanze dei procedimenti di prima istanza riforma in tutto o in parte le decisioni impugnate decidendo nuovamente nel merito, con divieto di inasprimento della sanzioni a carico dell'appellante, ad eccezione degli appelli presentati dal Procuratore Federale;

b) se rileva motivi di nullità nella decisione di primo grado, rinvia gli atti al giudice;

c) se rileva motivi di inammissibilità od improcedibilità del giudizio di primo grado, annulla la decisione impugnata senza rinvio;

d) se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall'organo di primo grado, annulla la decisione impugnata e rinvia all'organo che ha emesso la decisione stessa, per un nuovo esame del merito;

e)se rileva che l'organo di primo grado non ha provveduto su tutte le domande proposte, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento, non ha in alcun modo motivato la propria decisione o ha in qualche modo violato le norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia all' organo di primo grado per un nuovo esame del merito;

f)se rileva che l'appellante è stato contumace in primo grado per causa a lui non imputabile dispone, su richiesta dello stesso appellante, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale;

g)se lo ritiene assolutamente necessario dispone di ufficio la rinnovazione dell'istruzione

dibattimentale.

./..

- 26 -

7. Nel procedimento d'appello inoltre:

- non possono proporsi domande o questioni nuove e, se proposte, devono essere rigettate d'ufficio;

- l'appellante non può dedurre nuove prove salvo che dimostri di non aver potuto dedurle nel giudizio di primo grado per causa a lui non imputabile o l'organo d'appello non le ritenga indispensabili ai fini della decisione.

8. Con l'appello non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il ricorso di primo grado.

#### **ART.68 - APPELLI CON PROCEDURA D'URGENZA PER L'HOCKEY**

1. La procedura d'urgenza è consentita per gli appelli avverso i provvedimenti di squalifica superiori ad una giornata di gara comminata a carico degli atleti e/o delle piste di gara.

2.L'appello deve essere preannunciato telegraficamente o per telefax entro le ore 12.00 del giorno feriale successivo a quello di notifica del provvedimento anche alle Società e alle persone interessate. Deve specificare: a) la richiesta di avvalersi della procedura d'urgenza; b)l'eventuale intenzione di prendere visione degli atti ufficiali.

3. Entro lo stesso termine, a mezzo vaglia telegrafico, l'appellante deve inviare la tassa prescritta.

4.L'appellato o controinteressato che intenda prendere visione degli atti ufficiali deve farne richiesta telegrafica o per telefax entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di ricevimento della dichiarazione d'appello e potrà prendere visione presso la sede della C.A.F..

5. Sia l'appellante che l'appellato o i controinteressati, qualora né abbiano fatto richiesta, potranno prendere visione dei documenti ufficiali, traendone eventualmente anche copia fotostatica, a far tempo dal giorno successivo a quello della richiesta fino a 4 ore prima dell'udienza, e fino all'inizio dell'udienza per l'appellato.

6. La C.A.F. comunicherà telegraficamente il giorno e l'ora dell'udienza, che dovrà essere fissata non prima del terzo giorno successivo a quello della dichiarazione di appello inviata telegraficamente e, comunque, non oltre il quinto.

7. I motivi scritti dell'appello dovranno essere depositati presso l'ufficio della C.A.F. almeno 4 ore prima dell'orario fissato per l'udienza. Una copia dei motivi di appello dovrà

essere depositata per la controparte.

8.L'udienza istruita con procedura d'urgenza avverrà mediante convocazione diretta delle parti al dibattimento.

9. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 67.

./..

- 27 -

## **CAPO II**

### **RICORSI ALLA CORTE FEDERALE**

#### **ART. 69 COMPETENZA E PROCEDURA**

1.I ricorsi alla Corte Federale sono consentiti nei casi previsti dall'art. 68 dello Statuto.

2. Il ricorso deve essere presentato entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento impugnato.

3. Qualora intenda ottenere copia dei documenti ufficiali, il ricorrente deve farne richiesta entro 5 giorni dalla data della notifica del provvedimento. Tale richiesta, che vale come dichiarazione di ricorso, deve essere corredata dalla tassa prescritta ed inviata con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 56.

4. Il resistente può a sua volta ricevere copia dei documenti ufficiali, facendone richiesta entro 3 giorni dal ricevimento della dichiarazione di ricorso di cui al comma precedente.

5. Nel caso di richiesta dei documenti ufficiali il ricorrente deve inviare i motivi di ricorso entro 10 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta. Il resistente può inviare controdeduzioni entro 5 giorni dalla data di ricevimento della copia dei motivi di ricorso.

6. Per il giudizio avanti la Corte Federale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 67.

## **CAPO III**

#### **ART. 70 - REVISIONE**

1. E' ammessa in ogni tempo la revisione delle decisioni degli Organi di Giustizia divenute

definitive.

2. La revisione può domandarsi:

- a) in caso di sopravvenienza di nuove prove di non colpevolezza;
- b) in caso di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto come infrazione;
- c) se i fatti stabiliti a fondamento della decisione non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra decisione definitiva.

3. La domanda può essere proposta personalmente o a mezzo procuratore speciale dal condannato o dal procuratore Federale.

4. La domanda di revisione deve contenere l'indicazione della specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano e deve essere presentata, unitamente a eventuali atti e documenti, presso la Commissione di Appello.

./..

- 28 -

5. La revisione non è ammissibile per conseguire risultati minori, quali la esclusione di aggravanti o la modifica, qualitativa o quantitativa della pena. Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto con sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere.

6. E' esperibile senza limiti di tempo.

7. Deve essere inoltre allegata la ricevuta dell'avvenuto pagamento della tassa nella misura determinata dal Consiglio Federale.

8. Quando la domanda di revisione è proposta fuori di casi previsti ovvero risulti manifestamente infondata, la Commissione di Appello la dichiara inammissibile.

9. In caso di accoglimento della domanda di revisione, la Commissione di Appello revoca la decisione impugnata e dichiara la non colpevolezza del soggetto richiedente. In tale ipotesi, la Commissione non può decidere sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio.

10. La Commissione di Appello può in qualunque momento disporre la sospensione della esecuzione della sanzione.

11. La decisione sulla richiesta di revisione non è impugnabile.

## **CAPO IV**

### **PROVVEDIMENTI DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA**

#### **ART. 71 - PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

1. Tutti i provvedimenti disciplinari debbono essere comunicati agli interessati a mezzo raccomandata a.r. e pubblicati nei Comunicati Ufficiali.
2. In caso d'urgenza l'invio della raccomandata può essere sostituito da preavviso telegrafico o via telefax, valido a tutti gli effetti come notifica, se ad esso segua, entro 5 giorni, l'invio della comunicazione di cui al comma precedente.

./..

- 29 -

3. Con le stesse modalità vengono comunicati i provvedimenti immediati adottati nel corso delle inchieste disciplinari.
4. Le comunicazioni relative a provvedimenti inflitti ai Tesserati vengono indirizzate all'interessato e per conoscenza alla Società di appartenenza.
5. La comunicazione delle sanzioni disciplinari a carattere espulsivo deve contenere le indicazioni dei termini entro i quali il provvedimento è impugnabile, nonché quella dell'organo al quale l'impugnazione deve essere rivolta.

#### **ART. 72 - ESECUTIVITÀ DEI PROVVEDIMENTI**

1. I provvedimenti adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva sono immediatamente esecutivi.
2. La proposizione di reclami, appelli o ricorsi non ne sospende l'esecutività. L'Organo Giudicante competente a decidere sul gravame può per gravi motivi disporre la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.

## **PARTE QUARTA**

### **PROCEDIMENTI SPECIALI**

#### **ART. 73 - DISPOSIZIONI SPECIALI PER L'HOCKEY**

1. Nel caso di incontri di hockey a cadenze molto ravvicinate e, in particolare, in occasione dei play-off le decisioni sui ricorsi riguardanti le materie di cui all'art.52 2° comma, lettere a), b), c), d), del presente Regolamento vengono adottate secondo le modalità previste dall'articolo seguente.

#### **ART. 74 - COMPETENZE E PROCEDURE**

1. In primo grado i ricorsi di cui all'articolo precedente sono decisi al termine della gara dal G.S.N. del settore hockey o da un supplente. Il G.S.N. può avvalersi della collaborazione degli Ufficiali di Gara. La trattazione del ricorso avviene oralmente. Il dispositivo, con succinta motivazione, è letto e consegnato con il verbale immediatamente alle parti. Le parti devono immediatamente dichiarare la loro eventuale volontà di presentare appello.

2. Gli appelli avverso le decisioni di cui al precedente punto sono proposti alla C.A.F., mediante l'invio, anche per telefax o e-mail, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno successivo alla disputa dell'incontro, dell'appello e delle eventuali controdeduzioni. La decisione è comunicata alle parti immediatamente con lo stesso mezzo, e comunque entro le due ore precedenti la disputa del successivo incontro.

./..

□ 30 –

## **PARTE QUINTA**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ART. 75 - DURATA DEI PROCEDIMENTI**

1. Ciascuna fase del procedimento dinanzi agli organi di giustizia è completata entro tre mesi a decorrere rispettivamente:

- a) dall'apertura del procedimento da parte del Procuratore federale, per quanto riguarda l'istruttoria;
- b) dall'atto di deferimento di quest'ultimo per il giudizio di 1° grado;

c) dal ricevimento dell'atto di impugnazione per il giudizio d'appello.

## **ART. 76 - COLLEGIO ARBITRALE**

1. Gli affiliati, anche reciprocamente tra loro, e tutti i tesserati della FIHP, esplicitamente riconoscono ed accettano di rimettere ad un giudizio arbitrale, salvo quanto previsto dal successivo art. 77 la risoluzione di ogni qualsiasi controversia che dovesse tra loro insorgere, per qual si voglia fatto o causa e che non rientri nella competenza normale di organi federali di giustizia e nella competenza esclusiva del Giudice amministrativo.

2. Il collegio arbitrale sarà composto da due persone designate rispettivamente da ciascuna delle parti contendenti e da una terza designata di comune accordo, con funzione di Presidente.

3. In difetto di accordo sul terzo arbitro, la designazione sarà effettuata dal Presidente della Corte Federale che provvederà a nominare anche l'arbitro della controparte, ove questa non vi abbia provveduto nel termine assegnato.

4. Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura.

5. Il lodo deve essere emesso entro 60 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione deve essere depositato, entro 10 giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli arbitri, presso la Segreteria Federale che ne darà, altresì, tempestiva comunicazione ufficiale alle parti.

6. Il procedimento è instaurato su istanza scritta e motivata della parte, da effettuarsi mediante lettera raccomandata indirizzata al Presidente Federale, comunicando nel contempo il nominativo del componente del Collegio di propria spettanza.

7. La comunicazione deve determinare l'oggetto della controversia, le conclusioni che si intendono affidare al Collegio Arbitrale, l'elezione di domicilio ai fini di eventuali comunicazioni e l'invito all'altra parte a procedere alla nomina del proprio arbitro entro il termine di dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa. Alla comunicazione deve essere allegata dichiarazione di accettazione dell'incarico sottoscritta dall'arbitro designato.

./..

- 31 -

8. Alla lettera raccomandata dovrà essere allegata ricevuta comprovante l'invio della copia della istanza alla controparte.

9. Entro il termine di cui sopra, la parte nei cui confronti è stata richiesta l'instaurazione del giudizio, ha facoltà di provvedere, mediante lettera raccomandata diretta sia alla parte proponente, sia al Presidente della Federazione, alla indicazione del nominativo del componente del Collegio di propria pertinenza. Dovrà essere allegata la dichiarazione di

accettazione dell'incarico sottoscritta dall'arbitro designato.

10. Nel caso di mancato esercizio di detta facoltà entro il termine suindicato, il presidente della Corte Federale procederà d'ufficio alla designazione dell'altro componente del Collegio.

11. Tale nomina rimarrà ferma per l'intera durata del procedimento, anche nella ipotesi in cui la parte provveda tardivamente alla nomina dell'arbitro, ovvero esprima successivamente il mancato gradimento nei confronti dell'arbitro designato d'ufficio.

12. Qualora inoltre gli arbitri non provvedano, per qualunque motivo, alla concordata designazione del Presidente del Collegio, entro il termine di dieci giorni dalla nomina del secondo arbitro, il Presidente della Corte Federale provvederà a designarlo.

13. Nominato, il presidente del Collegio stabilisce la data della prima riunione comunicandola ai due arbitri di parte, nonché alla parte ricorrente ed alla controparte nel domicilio dalla stessa indicato.

14. Debbono essere assegnati alle parti i termini per presentare documenti e memorie e per esporre le repliche.

15. Il Presidente dirige la riunione e regola la discussione. Le funzioni di Segretario del Collegio saranno espletate da uno degli arbitri su incarico del Presidente.

16. Le parti possono difendersi personalmente ovvero farsi assistere da altra persona all'uopo designata, con esclusione dei tesserati colpiti da provvedimenti di sospensione o inibizione e dei dirigenti federali, nazionali e regionali, eletti o nominati. I rappresentanti ed i patrocinatori delle parti, nella ipotesi di mancata comparizione di quest'ultime, devono essere muniti di delega scritta.

17. Le parti possono essere sentite se ne fanno espressa richiesta e possono, altresì, chiedere l'ammissione di eventuali prove testimoniali.

#### **ART. 77 - PROVVEDIMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE**

1. Gli arbitri devono pronunciare il lodo nel termine di 60 giorni dalla nomina del Presidente.

2. Il termine è sospeso quando è proposta istanza di ricusazione e fino alla pronuncia su di essa ed è interrotto quando occorre procedere alla sostituzione degli arbitri.

./..

3. Nel caso di sostituzione per impedimento, decadenza o dimissioni, di uno o più

componenti il Collegio, la sostituzione avverrà con le stesse modalità della nomina, entro trenta giorni dalla indisponibilità dell'arbitro e ciò non comporterà il rinnovo degli atti di istruzione già compiuti. Le dimissioni rassegnate successivamente alla emissione del dispositivo non esplicano nessuna efficacia sulla decisione stessa.

4. Gli arbitri decidono secondo equità.

5. Il lodo deve contenere:

- l'indicazione delle parti
- l'esposizione sommaria dei motivi
- il dispositivo
- la sottoscrizione di tutti gli arbitri, con l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è apposta.

6. Il lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione e deve essere depositato, munito di sufficiente motivazione, a cura del Presidente presso la segreteria della Federazione entro il termine di dieci giorni dalla sua sottoscrizione.

7. Dell'avvenuto deposito dovrà essere data comunicazione alle parti presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto da queste, per la relativa esecuzione.

8. Le decisioni del Collegio Arbitrale sono definitive ed inappellabili.

9. La mancata esecuzione del lodo da parte del soccombente integra una ipotesi di infrazione disciplinare.

10. La Segreteria federale trascorsi trenta giorni dal deposito del lodo senza che la condanna emessa dal Collegio abbia ricevuto esecuzioni, denuncia il fatto alla Procura Federale per l'esercizio dell'azione disciplinare.

## **ART. 78 - CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI**

1. Le controversie che contrappongono la FIHP a soggetti affiliati e/o tesserati possono essere devolute, con pronuncia definitiva alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, istituita presso il CONI, a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito della Giustizia Federale, con esclusione delle controversie di natura tecnico disciplinare che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a 120 giorni e delle controversie in materia di doping.

2. Le controversie di cui al precedente comma sono sottoposte, a istanza del soggetto affiliato o tesserato, ovvero ad istanza della FIHP ad un tentativo di conciliazione presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.

3. Qualora non sia stata raggiunta la conciliazione, la controversia può essere sottoposta ad istanza della FIHP, ovvero ad istanza dell'affiliato o del tesserato ad un procedimento arbitrale presso la Camera di Conciliazione ed Arbitrato dello Sport.

4. Il procedimento è disciplinato dal regolamento di Conciliazione ed Arbitrato deliberato dal Consiglio nazionale del CONI.

5. Restano escluse dalla competenza della Camera di Conciliazione ed Arbitrato dello Sport tutte le controversie tra soggetti affiliati o tesserati per le quali siano istituiti procedimenti arbitrali nell'ambito della FIHP.

#### **ART. 79 - ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore a seguito di approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

## ***INDICE***

### **PARTE PRIMA**

### **CODICE DISCIPLINARE**

#### **CAPO I**

#### **NORME DI COMPORTAMENTO**

- Art. 1-Doveri ed obblighi  
pag. 1
- Art. 2-Responsabilità delle persone fisiche e delle Società  
pag. 1
- Art. 3-Responsabilità delle Società in particolare  
pag. 2
- Art. 4-Infrazioni Disciplinari  
pag. 2
- Art. 5-Inosservanza del vincolo di giustizia  
pag. 2
- Art. 6-Offesa alla dignità, al decoro ed al prestigio della Federazione  
e degli Organi Federali  
pag. 2
- Art. 7-Violazione del segreto delle indagini  
pag. 3
- Art. 8-Rifiuto di presentazione personale e di atti  
pag. 3
- Art. 9-Rifiuto di assoggettamento alle decisioni degli Organi federali (art.15 stat  
pag. 3
- Art. 10-Violazione del vincolo sportivo  
pag. 3
- Art. 11-Fatti influenti sulla regolarità delle gare  
pag. 4
- Art. 12-Intemperanze dei sostenitori  
pag. 4
- Art. 13-Irregolarità tecniche che determinano sanzioni a carico della Società  
pag. 4
- Art. 14-Aggressioni e atti di violenza

pag. 5

Art. 15-Violazione dei principi di lealtà e correttezza e dei doveri ed obblighi  
dei tesserati

pag. 5

Art. 16-Frode sportiva

pag. 5

Art. 17-Illecito sportivo

pag. 6

Art. 18-Omessa denuncia

pag. 6

Art. 19-Tentativo

pag. 6

## **CAPO II**

### **DISCIPLINA ANTIDOPING**

Art. 20-Violazioni, sanzioni e procedure

pag. 6

## **CAPO III**

### **LE SANZIONI**

Art. 21-Tipologia delle sanzioni

pag. 7

Art. 22-Modalità di applicazione

pag. 7

Art. 23-Circostanze aggravanti e circostanze attenuanti

pag. 8

Art. 24-Applicazione delle circostanze

pag. 9

Art. 25-Recidiva

pag. 9

Art. 26-Ammonizione

pag.10

Art. 27-Deplorazione

pag.10

Art. 28-Diffida di squalifica

pag.10

Art. 29-Ammenda

pag.10

Art. 30-Squalifica

- pag.11  
Art. 31-Squalifica della pista o impianto di gara  
pag.11  
Art. 32-Perdita della gara  
pag.11  
Art. 33-Penalizzazione di punti  
pag.11  
Art. 34-Retrocessione in classifica  
pag.11  
Art. 35-Sospensione da ogni carica ed incarico  
pag.12  
Art. 36-Sospensione da ogni attività sportiva  
pag.12  
Art. 37-Ritiro della tessera  
pag.12  
Art. 38-Radiazione dai ranghi federali  
pag.12  
Art. 39-Sanzioni a carico delle Società  
pag.12  
Art. 40-Sanzioni a carico di dirigenti, soci ed altri organizzati  
pag.13  
Art. 41-Sanzioni a carico degli Atleti o dei Tecnici sportivi  
pag.13

#### **CAPO IV**

#### **CAUSE DI ESTINZIONE DELLE INFRAZIONI**

- Art. 42-Prescrizione – interruzione e sospensione della prescrizione  
pag.13  
  
Art. 43-Amnistia  
pag.14  
Art. 44-Indulto  
pag.14  
Art. 45-Grazia  
pag.15  
Art. 46-Riabilitazione  
pag.15

### **PARTE SECONDA**

### **ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA**

## **CAPO I**

### **GENERALITA'**

Art. 47-Classificazione  
pag.16

## **CAPO II**

### **IL PROCURATORE FEDERALE**

Art. 48-Composizione, Competenze, Funzioni  
pag.16  
Art. 49-Sospensioni cautelari  
pag.17

## **CAPO III**

### **IL GIUDICE SPORTIVO**

Art. 50-Disposizioni generali  
pag.18  
Art. 51-Il Giudice Sportivo Regionale  
pag.18  
Art. 52-Il Giudice Sportivo Nazionale  
pag.19  
Art. 53-La Commissione di Appello Federale  
pag.19

Art. 54-La Corte Federale  
pag.20  
Art. 55-Richiesta di atti al Giudice penale  
pag.20  
Art. 56-Astensione e Ricusazione  
pag.20

## **PARTE TERZA**

### **PROCEDURE**

## **CAPO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 57-Legittimazione. Interesse. Mezzi di impugnazione  
pag.21
- Art. 58-Modalità di presentazione delle impugnative  
pag.22
- Art. 59-Tasse  
pag.22
- Art. 60-Decisioni sulle impugnative  
pag.22
- Art. 61-Giudizio equitativo  
pag.23
- Art. 62-Disposizioni generali sui reclami  
pag.23
- Art. 63-Termini di presentazione dei reclami  
pag.23
- Art. 64-Decisione dei reclami  
pag.24
- Art. 65-Appelli ordinari  
pag.24
- Art. 66-Dichiarazione d'appello  
pag.24
- Art. 67-Giudizio avanti alla Commissione d'Appello Federale  
pag.25
- Art.68-Appelli con procedura d'urgenza per l'hockey  
pag.26

## **CAPO II**

### **RICORSI ALLA CORTE FEDERALE**

- Art. 69-Competenza e Procedura  
pag.27

## **CAPO III**

- Art. 70-Revisione  
pag.27

## **CAPO IV**

### **PROVVEDIMENTI DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA**

Art. 71-Pubblicità e comunicazione dei provvedimenti disciplinari  
pag.28

Art. 72-Esecutività dei provvedimenti  
pag.29

## **PARTE QUARTA**

### **PROCEDIMENTI SPECIALI**

Art. 73-Disposizioni speciali per l'Hockey  
pag.29

Art. 74-Competenze e Procedure  
pag.29

## **PARTE QUINTA**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 75-Durata dei Procedimenti  
pag.30

Art. 76-Collegio Arbitrale  
pag.30

Art. 77-Provvedimento del Collegio Arbitrale  
pag.31

Art. 78-Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport del CONI  
pag.32

Art.79-Entrata in vigore  
pag.33